

TRIBUNALE DI CHIETI

Il Collegio, composto dai Magistrati:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1) Geremia Spiniello | Presidente |
| 2) Patrizia Medica | Giudice |
| 3) Isabella Maria Allieri | Giudice relatore |

premessi che nei confronti di PROPOSTO, nato DATA (difeso dall'avv. Massimo Cirulli, difensore di fiducia), veniva chiesta l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni 5, con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza (Comune), con imposizione di una cauzione di euro centomila nonché il sequestro, con successiva confisca, di una serie di beni nella disponibilità indiretta del proposto; veniva chiesto, altresì, il sequestro anticipato, ai sensi dell'art. 21 comma 1 d.lgvo 159/11;

che con provvedimento 18.6.2012 il Presidente, ritenuto di non poter dar corso all'adozione del sequestro anticipato inaudita altera parte in considerazione della complessità della vicenda, fissava la comparizione delle parti per l'udienza odierna;

sentite le parti, esaminata la memoria difensiva prodotta ex art. 121 c.p.p. e la documentazione allegata, ha così pronunciato.

Nei confronti di PROPOSTO veniva formulata la proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni 5, con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza (Comune), con imposizione di una cauzione di euro centomila, nonché il sequestro, con successiva confisca, di una serie di beni nella disponibilità indiretta del proposto.

Nella richiesta, formulata dal Procuratore della Repubblica di Lanciano, venivano indicati plurimi elementi volti a comprovare come il proposto fosse a tutt'oggi (e stabilmente) dedito a traffici delittuosi, dai quali lo stesso trarrebbe la principale, se non unica, fonte di reddito.

Secondo il Pm proponente, infatti, il PROPOSTO avrebbe un lungo curriculum criminale protrattosi con continuità dal 1990 ad oggi, specie nel settore dei reati tributari, finanziari, economici, fallimentari, con spiccata capacità ad operare, per mezzo di prestanomi, tramite una rete di imprese tutte allo stesso riconducibili (come compendiate nelle informative redatte dalla G.d.F., in atti).

Tale attività gli avrebbe consentito di accumulare, nel tempo, un consistente patrimonio, con successivi reimpieghi e ulteriori illecite accumulazioni.

La difesa contestava il suddetto assunto, eccependo che l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 del Dlgo 6.9.2011 n. 159 non poteva ricavarsi né dalla sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di Lanciano il 6.12.1993 (relativa a reati contravvenzionali), né da quella emessa dallo stesso Tribunale in data del 2.5.2000 per il reato di cui all'art. 464 c.p. (data la risalenza del fatto, commesso nel 1995, e della circostanza che la pena era stata dichiarata estinta in virtù dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale), né dalla condanna per bancarotta documentale pronunciata dal Tribunale di Pescara in data 31.5.2005; né dalla dichiarazione di fallimento del 1995; neppure, infine, dall'eventuale inadempimento ad obbligazioni tributarie.

Contestava inoltre la circostanza che il PROPOSTO vivesse abitualmente con i proventi di attività illecite; il PROPOSTO e la coniuge, infatti, avevano dichiarato, negli anni 2005-2010, un reddito complessivo di euro 187.527,00, sufficiente per soddisfare i bisogni della famiglia.

Inoltre il predetto non rientrerebbe nemmeno nella categoria degli "evasori fiscali socialmente pericolosi", non essendo provata in modo definitivo la commissione di reati tributari o fallimentari.

Quanto alla misura di prevenzione patrimoniale, la difesa contestava la sussistenza del presupposto di cui all'art. 20 comma 1 del dlgo 159/11, precisando che l'acquisto degli immobili da parte della SOCIETA' 5 s.r.l. sarebbe stato finanziato con mutui bancari e aperture di credito regolarmente concesse da istituti di credito (come da documenti in atti).

Eccepiva altresì l'inapplicabilità della misura richiesta per fatti asseritamente commessi prima della entrata in vigore del decreto 159/11.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale

In ordine ai presupposti soggettivi, è noto che l'art. 4 del Dlgo 6.9.2011 n. 159 ha riservato l'applicazione delle misure di prevenzione personali ai soggetti di cui all'art. 1 del suddetto decreto, cioè *a) a coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b), coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica*".

L'accertamento dell'appartenenza ad una di tali categorie va desunta alla stregua di elementi di fatto identificabili, riscontrabili, oggettivi, così come peraltro espressamente disposto dallo stesso art. 1 del Dlgs 159/2011 *“sulla base di elementi di fatto”*, scevro quindi da ogni valutazione in termini di mero sospetto, congettura, illazione.

La cognizione del giudice deve quindi riguardare esclusivamente le circostanze di fatto, oggettive e controllabili che, sebbene incapaci di provare per se stesse la commissione di un delitto, possono essere tuttavia sufficienti a fondare ragionevolmente una valutazione di pericolosità in virtù dell'appartenenza di un soggetto ad una delle categorie di cui all'art. 1 Dlgs. 159/2011.

Del resto, è noto, in ordine al rapporto tra il procedimento penale e quello di prevenzione, l'orientamento della S.C. secondo cui *“In linea di principio, l'autonomia delle sfere decisorie e procedurali sta a denotare la reciproca “insensibilità” delle acquisizioni dell'una sede rispetto a quelle dell'altra e, dunque, l'assenza di connotati di pregiudizialità dei relativi moduli di giudizio. E' infatti consolidato l'orientamento secondo il quale, nel corso del procedimento di prevenzione, il giudice di merito è legittimato a servirsi di elementi di prova o di tipo indiziario tratti da procedimenti penali, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile, e, in tale ultimo caso, anche a prescindere dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della responsabilità.... Ciò che rileva, si è osservato, è che il giudizio di pericolosità sia fondato su elementi certi, dai quali possa legittimamente farsi discendere l'affermazione dell'esistenza della pericolosità, sulla base di un ragionamento immune da vizi, fermo restando che gli indizi sulla cui base formulare il giudizio di pericolosità non devono necessariamente avere i caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192 c.p.p. (cfr., Sez. Un., n. 13426/2010, Cagnazzo, Cass. Sez. 1[^], 6 novembre 2008, n. 47764; Sez. 2[^], 28 maggio 2008, n. 25919; Sez. 1[^], 13 giugno 2007, n. 27655; Sez. 6[^], 30 settembre 2005, n.39953).*

E' noto altresì che, per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, non è sufficiente dimostrare la pericolosità del soggetto, ma anche l'attualità della stessa; il giudice deve cioè verificare che tale pericolosità si sia estrinsecata in una condotta antisociale protrattasi dalla proposta dell'autorità competente fino al momento della pronuncia dell'ordinanza di applicazione della misura, quindi di una pericolosità concreta ed attuale che non può desumersi dalla mera appartenenza del proposto ad una delle categorie indicate dalla legge (da ultimo vedi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5838 del 17/01/2011 Cc. (dep. 16/02/2011) Rv. 249392, che *“Presupposto dell'applicazione delle misure di prevenzione è l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale della persona, da non confondere con la proclività a commettere azioni delittuose”* (da ultimo vedi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5838 del 17/01/2011 Cc. (dep. 16/02/2011) Rv. 249392.

Passando al caso di specie, dagli atti sottoposti all'esame del Collegio è emerso che il PROPOSTO, nel corso degli anni e sin dal 1993, è stato sottoposto a vari

procedimenti penali e a numerose indagini per reati di natura tributaria e fallimentare (lo stesso è stato sottoposto, nel 2010, alla misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art.8 Dlgo 74/2000).

Infatti, in data **6.12.1993**, il Tribunale di Lanciano emetteva sentenza ex art. 444 c.p.p., irrevocabile, in relazione al reato di cui all'art. 1 comma 2 L. 516/1982 (omessa annotazione di ricavi nelle scritture contabili previste in materia di Iva per somme ingenti), nonché al reato di cui all'art. 21 L. 13.9.1982 n. 646 (per aver concesso lavori, avuti in appalto dal pubbliche amministrazioni, in subappalto, senza l'autorizzazione dell'autorità competente).

In data **18-22.5.1995** il proposto, titolare della omonima ditta individuale, veniva dichiarato fallito dal Tribunale di Lanciano, fallimento caratterizzato da ingente debito tributario (per oltre 10 milioni di euro).

Nello stesso periodo, con sentenza del Tribunale di Lanciano del **14.2.1996**, veniva dichiarata fallita la SOCIETA' 1 e, con sentenza **20/21.3.1997** il fallimento veniva esteso nei confronti di TIZIA, coniuge dell'odierno proposto (all'epoca ventenne, priva di esperienza lavorativa e di autonoma attività, sì da apparire quale mero prestanome dell'odierno imputato).

Con sentenza emessa dal Tribunale di Lanciano in data **2.5.2000**, irrevocabile, il PROPOSTO veniva condannato per il delitto di cui all'art. 464 c.p. (per aver utilizzato otto marche "imposte da bollo per cambiali" falsificate, a firma del padre PADRE DEL PROPOSTO, apposte su sette pagherò cambiari per l'acquisto di un veicolo).

Ed ancora, in data **31.3.2005** il Gup presso il Tribunale di Pescara emetteva a suo carico sentenza di patteggiamento per il reato di bancarotta semplice commesso in Pescara il 12.1.2003, quale amministratore di fatto della Ribes s.r.l.

Successivamente, in seguito ad indagine della G.d.F. di Sulmona (proc.to 947/08 R.G.n.r.), il PROPOSTO veniva denunciato, insieme ad altre nove persone (tra cui il cognato d il FIGLIO DEL PROPOSTO), per attività illecite poste in essere quale gestore di fatto di una serie di società: la SOCIETA' 3(dichiarata fallita con sentenza **18.6.2008**), la SOCIETA' nonché quale procuratore speciale della XXXXX s.r.l.

In particolare, in data **15.4.2010** veniva emesso decreto ex art. 415 bis c.p. (all'esito del quale il PROPOSTO formulava istanza di rito abbreviato, con udienza fissata al 4.10.2012), in relazione ai seguenti reati:

art. 216 L.F., concorso nella bancarotta fraudolenta della SOCIETA' 3, dichiarata fallita il 18.6.2008, avendo movimentato c/c bancari intestati alla SOCIETA' 3 non avendone titolo e per aver sottratto o distrutto la documentazione contabile della stessa società;

art. 8 Dlgvo 74/2000 per avere emesso, quale “corrispondente con i clienti” della SOCIETA’ 3 costruzioni, fatture per operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti a numerose ditte nel circondario di Lanciano negli anni 2005, 2006, 2007 per più di otto milioni di euro;

art. 8 Dlgvo 74/2000 perché, quale gestore di fatto della SOCIETA’ di Petacciato (CB) e della SOCIETA’ 3, emetteva fatture inesistenti dalla prima alla seconda per circa 10 milioni di euro nel periodo 2006-2007;

art. 10 Dlgvo 74/2000 perché, quale procuratore speciale della XXXX srl e gestore di fatto della SOCIETA’ 3, in concorso con FIGLIO DEL PROPOSTO , amministratore unico della SOCIETA’ 4 srl (poi divenuta VECCHIO NOME SOCIETA’ 4), occultava o distruggeva documenti fiscali emessi dalla SOCIETA’ r.l. di Sulmona nei confronti della SOCIETA’ 4 srl per euro 1.708.000 per l’anno 2005 e 2.7420.4000 per il 2006, sostituendo gli stessi nelle proprie scritture contabili con documenti fiscali di eguale numero d’ordine..., ma riportanti quale impresa emittente il nominativo di altra ignara società (XXXX s.a.s) (lo stesso reato veniva contestato al PROPOSTO, in concorso con PRIMO TERZO INTESTATARIO , nelle suddette qualità, in relazione ai documenti fiscali emessi dalla SOCIETA’ 3 nei confronti della SOCIETA’ 5 srl per l’importo di euro 24.000,00 nell’anno 2005 e di euro 36.000,00 nell’anno 2006).

Emergeva inoltre un suo diretto coinvolgimento gestorio nella SOCIETA’ 5 s.r.l. e nella SOCIETA’ 4 srl (poi divenuta VECCHIO NOME SOCIETA’ 4) , dichiarata fallita con sentenza **24.3.2010** del Tribunale di Lanciano (la società risultava amministrata dal padre del proposto e, successivamente, da TERZO INTESTATARIO , al quale il FIGLIO DEL PROPOSTO e aveva ceduto le quote); per il proposto, per il padre e per il TERZO INTESTATARIO veniva emessa richiesta di rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta.

Ad ulteriore riprova del ruolo svolto dal PROPOSTO all’interno della SOCIETA’ 5 s.r.l. e della SOCIETA’ 4 srl il fatto che, in data **3.10.2010**, veniva contestato allo stesso, quale procuratore speciale della SOCIETA’ 4 s.r.l., una illecita movimentazione di denaro (mera violazione amministrativa prevista dall’art. 1 L. 197/91, ma significativa dell’ampio potere d’azione del proposto), avvenuta nel **gennaio 2007** (trasferimento di denaro contante, per un valore complessivo di euro 290.000,00, da parte del PROPOSTO a SEMPRONIO, amministratore unico della SOCIETA’ di SEMPRONIOs.r.l., per far fronte all’acquisto di un immobile), come da verbale di contestazione redatto dalla G.d.F. di Chieti del 3.12.2010.

L’indagine (di cui al procedimento 947/08) metteva in evidenza come il PROPOSTO fosse in grado di operare illecitamente, mediante un vasto giro di false

fatturazioni, tramite gli schermi societari rappresentati dalla SOCIETA 3. (società risultata priva, di fatto, di una vera struttura amministrativa, commerciale e direttiva), dalla SOCIETA dalla SOCIETA' 5 (amministrata dai cognati) e dalla SOCIETA' 4 srl (amministrata dal padre).

Successivamente, la Procura di Lanciano indagava dapprima il PROPOSTO (nell'ambito del proc.to 326/09 R.g.n.r.) per il delitto di cui all'art. 137 L. 385/1993 per aver ottenuto anticipazioni bancarie in danno di Istituti di credito mediante la cessione pro solvendo di crediti inesistenti documentati da false fatture emesse nei confronti di varie ditte, tra cui la SOCIETA' di SEMPRONIO srl., in relazione agli anni d'imposta 2006-2007, per un totale di euro 62.400,00.

Ed ancora, in data **25.11.2010**, nell'ambito del medesimo procedimento, il PM formulava istanza di applicazione di misura cautelare nei confronti dell'odierno proposto (nonché di TERZO INTESTATARIO xxxxx PADRE DEL PROPOSTO e, PRIMO TERZO INTESTATARIO e MEVIO) sempre per i medesimi reati tributari, che sarebbero stati commessi nel periodo 2006-2008 in Lanciano e Mozzagrogna, ipotizzando tuttavia il vincolo associativo ex art. 416 c.p.

Evidenziava il Pm, nella richiesta di misura cautelare, il grande volume delle false fatturazioni, secondo un modus operandi consolidato: il soggetto utilizzatore provvedeva ad annotare le fatture false in contabilità, utilizzandole poi nelle dichiarazioni reddituali per far apparire elementi passivi fittizi, pagandole alla società emittente (che, in tal modo, acquisivano ingente disponibilità finanziaria e bancaria sui propri conti correnti).

Il flusso finanziario, poi, generato dalle false fatturazioni, veniva così reimpiegato: la società emittente riceveva assegni bancari e/o circolari emessi dalla utilizzatrice e ne accreditava gli importi sui propri conti correnti; poi la emittente prelevava il relativo importo attraverso l'emissione di assegni intestati "a me stesso" o ad altre società del sodalizio che, poi, venivano negoziati per cassa (così monetizzando in breve tempo centinaia di milioni di euro), salvo poi restituire parte dell'importo alla utilizzatrice.

Osservava altresì il PM che "nel sistema sopra descritto, lo snodo centrale era la SOCIETA' 4 s.r.l., le cui somme ricevute in pagamento, dopo essere state versate sui conti correnti della società, sono state di fatto restituite ai soggetti utilizzatori avvalendosi di altre società come la SOCIETA' 3 Costruzioni s.r.l., XXXXX nei cui confronti la SOCIETA' 4 srl emetteva assegni bancari o disponeva bonifici che venivano negoziati per cassa allo sportello bancario dallo stesso PROPOSTO".

Il Gip presso il Tribunale di Lanciano accoglieva in parte qua l'istanza suddetta applicando al PROPOSTO, con ordinanza **6.12.2010**, la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al solo reato di cui all'art. 8 Dlvo 74/2000.

E ciò sulla base di una corposa attività d'indagine posta in essere dalla Guardia di Finanza di Chieti dalla quale risultava, ancora una volta, *“l'emissione di un vasto giro di false fatturazioni finalizzate a creare, in favore di numerose società, un credito d'imposta; ciò in ragione del fatto che le società emittenti erano del tutto inesistenti e destinate semplicemente a creare, a proprio carico, un debito d'imposta destinato a non essere soddisfatto”*.

Nel caso di specie, osservava il Gip, accogliendo sostanzialmente l'ipotesi accusatoria, *“la società schermo doveva ritenersi la SOCIETA' 4 srl (oggi denominata VECCHIO NOME SOCIETA' 4 srl), gestita di fatto dal PROPOSTO in forza di procura speciale (pur se amministrata formalmente da TERZO INTESTATARIO Nicolino e FIGLIO DEL PROPOSTO), la quale... avrebbe emesso un numero elevatissimo di fatture per prestazioni in realtà mai eseguite, sia in favore della ditta di hjhjhjh che della JXXXX.”*

Nella suddetta ordinanza il Gip, pur escludendo la sussistenza del vincolo associativo ex art. 416 c.p. tra i numerosi indagati, sottolineava proprio nel PROPOSTO (oltretutto gravato da precedenti specifici), *“l'ideatore delle suddette condotte fraudolente, sia perchè amministratore di fatto e procuratore della società, sia perchè ha materialmente eseguito le operazioni “sospette” (ricezione delle somme recate nelle false fatture e loro successivo riversamento in favore della SOCIETA' 3 o delle stesse ditte indagate), sia perchè indicato quale persona che materialmente avrebbe formato le false fatture...”*.

Inoltre, nel decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip in data **1.3.2011** si dava atto che *“PROPOSTO è da ritenersi il vero ideatore delle condotte criminose per cui si procede...che il PROPOSTO risulta procuratore speciale della società SOCIETA' 5 srl proprietaria di un immobile sito in Atesa, di fatto nella disponibilità dell'indagato; il PROPOSTO è inoltre delegato nei conti correnti bancari intestati a tale società, che può quindi ritenersi pienamente gestita dal PROPOSTO...”*.

Per tali fatti in data **29.9.2011** veniva emesso avviso di chiusura delle indagini preliminari e, in data 14.5.2012, richiesta di rinvio a giudizio (nelle more la misura cautelare veniva sostituita dapprima con quella degli arresti domiciliari e, successivamente, dell'obbligo di dimora).

In data **20.4.2012** il PM richiedente (nell'ambito del procedimento 544/2011 R.g.n.r.), chiedeva il rinvio a giudizio del PROPOSTO per il reato di bancarotta fraudolenta in riferimento alla società VECCHIO NOME SOCIETA' 4 srl (già SOCIETA' 4 srl), dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lanciano del **17.3.2010**, quale amministratore di fatto della stessa in concorso con il padre e con TERZO INTESTATARIO Nicolino (legali rappresentati pro-tempore).

Nel caso di specie, il reato sarebbe stato commesso mediante distrazione di mezzi finanziari, patrimoniali, strumentali e cessione di ramo d'azienda a società comunque controllate dal PROPOSTO o allo stesso riferibili (SOCIETA 6 srl ed

SOCIETA' 7 srl) nel biennio antecedente alla data del fallimento (come da informativa G.d.F. del 15.2.2012).

Da ultimo, emergeva che la SOCIETA' 5 s.r.l. aveva alienato a terzi, dal **2011 al 12.4.2012**, una serie di immobili (come da informativa G.d.F. dell'11.6.2012).

Sulla base di tali risultanze sembra doversi ritenere sussistenti, in capo al PROPOSTO, i presupposti soggettivi di cui all'art. 1 del Dlgo 159/2011 essendo ampia e corposa la serie di illeciti (prevalentemente di natura fiscale e tributaria) allo stesso ascritti e che sarebbero stati commessi, a partire dal 1993, sia direttamente, sia mediante lo schermo di una serie di società allo stesso riconducibili.

E ciò con particolare riguardo ai fatti di cui ai procedimenti, sopra indicati, iscritti ai numeri 947/08 PM Sulmona, 326/09 Pm Lanciano e 544/2011 PM Lanciano, non senza considerare che per i fatti di cui al procedimento 326/09 è stata adottata una misura cautelare personale nei confronti del PROPOSTO e che, in relazione al ruolo dallo stesso svolto all'interno della fallita SOCIETA' 4 è stato indagato per bancarotta fraudolenta per aver distratto beni della fallita in favore di altre società allo stesso riconducibili quali SOCIETA' 7e SOCIETA' 6 srl).

Quanto alle condizioni di vita del proposto, va sottolineato come, dopo la dichiarazione di fallimento della propria ditta individuale intervenuto in data 18-22.5.1995, non risulta esercitare alcuna attività (avendo avuto un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della SOCIETA' 3 cessato nel 2003), così come la coniuge, alla quale venne esteso il fallimento della Centro Abruzzo Costruzioni s.a.s. della quale deteneva il 50% delle quote sino al 1994.

Orbene, tali elementi fanno ritenere, sulla base di elementi di fatto, riscontrabili, che il proposto sia dedito abitualmente (e non solo occasionalmente), alla commissione di reati preordinati alla evasione fiscale (attività posta in essere sin dal 1993, con notevole impulso a partire dagli anni 2004-2005) e che viva abitualmente con i proventi di tali attività delittuose.

Appare altresì sussistere, nel caso di specie, la prova dell'attualità della pericolosità.

E' infatti emerso che le società SOCIETA' 5 srl, SOCIETA' 6l., SOCIETA' 7 s.r.l. e SOCIETA' 8(tutte direttamente riconducibili al PROPOSTO, come meglio in seguito) sono tutt'ora operative.

In particolare, risulta che la SOCIETA' 5 s.r.l. (già coinvolta nelle indagini sopra citate quale schermo societario formalmente amministrato dai cognati del PROPOSTO, di fatto interamente gestito dal medesimo), nel corso del 2011 ha effettuato una serie di vendite immobiliari e che l'ultima di esser risale al 12.4.2012, circostanza questa che fa ritenere appunto concretamente attuale la pericolosità del proposto (come da informativa

G.d.F. dell'11.6.2012) il quale, come già detto, non risulta esercitare alcuna attività lavorativa.

Quanto alla proposta, misura adeguata e idonea appare quella della sorveglianza di pubblica sicurezza di cui all'art. 6 dlgo 159/2011 per il periodo di anni tre, tenuto conto che le condotte sopra evidenziate avrebbero interessato un arco temporale abbastanza significativo, mentre non sembra efficace disporre l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, data la natura delle condotte riferibili al PROPOSTO, per le quali appare irrilevante una eventuale limitazione della libertà di movimento.

Sulla richiesta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale

Com'è noto, l'art. 20 del Dlgo 159/2011 consente il sequestro dei beni dei quali la persona (nei cui confronti è iniziato il procedimento di prevenzione), risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha il motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

L'art. 18 consente altresì di prescindere dal requisito dell'attualità della pericolosità sociale, potendo essere le misure di prevenzione personali e patrimoniali applicate disgiuntamente.

Quanto al concetto di disponibilità dei beni, nella suddetta nozione, com'è noto, è riconducibile, in concreto, una gamma variegata di situazioni di fatto che si estendono dal diritto di proprietà sino alla mera soggezione del bene rispetto al potere del proposto, anche mediante forme di intestazione fittizia a terzi attraverso contratto simulato o fiduciario.

Infine, nei confronti del coniuge, dei figli e dei conviventi del proposto opera una presunzione iuris tantum di disponibilità indiretta dei beni, che può essere superata solo dalla prova contraria fornita dagli interessati (art. 19 comma 3 Dlgo 159/2011).

Una volta accertata la diretta od indiretta disponibilità sul singolo bene contaminato da delitto o su una quota di esso, è necessario verificare se vi sia sproporzione tra il valore di ogni singolo bene rientrante nel patrimonio ed il reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o l'attività economica esercitata dal proposto, il quale è gravato da un onere di allegazione circa la legittima provenienza del bene.

E' noto infatti l'orientamento della S.C. (ancorchè formatosi sotto il vigore della previgente disciplina normativa), secondo cui *"Ai fini dell'applicabilità della misura della confisca di beni patrimoniali nella disponibilità di persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è sufficiente che sussistano una sproporzione tra le disponibilità e i redditi denunciati dal proposto ovvero indizi idonei a lasciar desumere in modo fondato che i beni dei quali si chiede la confisca*

costituiscano il reimpiego dei proventi di attività illecite e che il proposto non sia riuscito a dimostrare la legittima provenienza del danaro utilizzato per l'acquisto di tali beni. Ne deriva che al riguardo non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, perché la legge ricollega a fatti sintomatici la presunzione di illecita provenienza dei beni e non alla mancata allegazione della loro lecita provenienza, la cui dimostrazione è idonea a superare quella presunzione. Sez. 5, Sentenza n. 228 del 12/12/2007 Cc. (dep. 07/01/2008) Rv. 238871 Massime precedenti Conformi: N. 5218 del 1997 Rv. 207498, N. 479 del 1998 Rv. 210012.

Va altresì precisato, sempre in via preliminare, che l'eccezione sollevata dalla difesa, secondo cui all'applicabilità della misura di prevenzione patrimoniale sarebbe di ostacolo il principio di irretroattività della legge penale, talché la misura non potrebbe trovare applicazione per fatti commessi prima dell'entrata in vigore del Dlgo 159/2011, la stessa va disattesa.

E' noto infatti che le misure di prevenzione, al pari delle misure di sicurezza, possono essere applicate anche quando siano previste da una legge successiva al sorgere della pericolosità sociale, in quanto le stesse non presuppongono uno specifico fatto di reato, ma riguardano uno stato di pericolosità attuale cui la legge intende porre rimedio. (Fattispecie relativa alle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e del sequestro dei beni, in cui la S.C. ha ritenuto applicabile, nei confronti dei soggetti compresi nelle categorie di persone pericolose contemplate ai nn. 1 e 2 dell'art. 1 L. n. 1423 del 1956, lo "ius superveniens" rappresentato dal disposto di cui all'artt. 11-ter L. 24 luglio 2008, n. 125). Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13426 del 2010 Rv. 246272.

Nel merito, la misura di prevenzione patrimoniale (sequestro e successiva confisca) richiesta dal Pm ha ad oggetto beni (immobili e mobili registrati, conti correnti) formalmente nella titolarità della SOCIETA' 5 s.r.l., della SOCIETA 6l., della SOCIETA 7 s.r.l., del SOCIETA 8s.r.l.; quote sociali formalmente nella titolarità di PRIMO TERZO INTESTATARIO, SECONDO TERZO INTESTATARIO, FIGLIO DEL PROPOSTO, nonché due unità immobiliari formalmente intestate a FIGLIO DEL PROPOSTO perché ritenuti nella disponibilità del proposto.

Quanto alla SOCIETA' 5 s.r.l., si è già detto che la società venne costituita nel 1997 da PRIMO TERZO INTESTATARIO e SECONDO TERZO INTESTATARIO (rispettivamente marito della sorella e fratello della moglie del PROPOSTO) e che il PROPOSTO, oltre ad essere procuratore speciale della stessa, aveva delega ad operare sui conti correnti 145822 e 80395 intestati alla società sino al 20.12.2010 (cioè fino alla revoca dopo l'emissione della misura della custodia cautelare).

Circa il ruolo effettivo del PROPOSTO (che, tra l'altro, aveva sempre effettuato a suo nome, per conto della società, ogni sorta di comunicazione di carattere amministrativo e che venne anche indagato per reati in materia edilizia e di sicurezza sul

lavoro quale “titolare” della SOCIETA’ 5 s.r.l., come da documentazione in atti), il PM ha fatto riferimento ad una serie di elementi sintomatici del fatto che il proposto fosse l’effettivo gestore della società.

In primo luogo, pur mantenendo la residenza anagrafica in RESIDENZA, il PROPOSTO era di fatto domiciliato ad Atessa (Ch), RESIDENZA 78, in una villa di proprietà della SOCIETA’ 5 (luogo indicato anche nell’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari).

Il PROPOSTO, in seno alla società, aveva piena libertà di disposizione patrimoniale, come può evincersi dal fatto che, in data 3.12.2010, gli veniva contestata una violazione amministrativa per aver versato in contanti a SEMPRONIO, amministratore unico della SOCIETA’ di SEMPRONIO s.r.l., al fine di far fronte all’acquisto di un immobile, denaro contante per euro 290,000 senza avvalersi d’intermediari abilitati (operazione che risulta in contabilità come “Debitori diversi, come da verbale G.d.F. del 3.12.2010 e da dichiarazioni dello stesso PROPOSTO, in atti).

Per contro, il cognato PRIMO TERZO INTESTATARIO (che avrebbe apertamente dichiarato, nell’ambito del procedimento 947/08 R.G.n.r. Tribunale di Sulmona, di essere un mero prestanome), risultava avere altra occupazione (avendo percepito negli anni dal 2005 al 2008 redditi da lavoro dipendente dalla Società XXs.r.l.), successivamente dalla stessa SOCIETA’ 5 s.r.l. e dalla SOCIETA 7 s.r.l. (come da informativa della G.d.F. del 30.5.2012).

Analogamente SECONDO TERZO INTESTATARIO e (cognato del PROPOSTO), formalmente titolare del 50% delle quote della società, risulta aver percepito redditi da lavoro dipendente dalla Angelucci Trasporti s.r.l. nel periodo 2006-2010.

Quanto alla SOCIETA 6 s.r.l., società costituita nel 2008 tra PRIMO TERZO INTESTATARIO , amministratore (98%, pari ad euro 9.800,00) e 3 TERZO INTESTATARIO(2%, pari ad euro 200,00), la riconducibilità al PROPOSTO appare ricavabile dal fatto che lo stesso aveva la delega ad operare sul conto corrente 80907 intestato alla società (delega revocata solo in data 24.12.2010, dopo l’emissione della misura di custodia cautelare.

Quanto a 3 TERZO INTESTATARIO , privo di alcuna competenza professionale, lo stesso aveva dichiarato nei soli anni 2006, 2007 e 2010 redditi da lavoro dipendente molto modesti (non superiori ad euro 10.000,00 per ciascun anno).

Anche nella SOCIETA 7 s.r.l., società costituita in data 17.3.2008 tra 3 TERZO INTESTATARIO(euro 1000,00) e la SOCIETA 6 (il cui capitale era controllato al 98% da PRIMO TERZO INTESTATARIO), il PROPOSTO aveva delega ad operare sui conti 1451437 e 80906 sino al 30.12.2010.

Quanto alla SOCIETA' 8., costituita nel 2010 tra FIGLIO DEL PROPOSTO (95%), amministratore, figlio convivente del proposto, come da certificato di stato di famiglia del 12.4.2012) ed SOCIETA' 6s s.r.l. (5%) ed avente la medesima sede della SOCIETA' 6 e della SOCIETA' 7 s.r.l., la riferibilità al PROPOSTO discende dal fatto che il figlio, all'epoca diciannovenne, non ha mai dichiarato redditi, talchè non poteva disporre di capitali per iniziare l'attività imprenditoriale.

Quanto ai beni intestati al figlio convivente (due unità immobiliari in Comune di XXXX, una delle quali acquistata al prezzo dichiarato di euro 230.450,48 (come da atto di compravendita registrato il 27.1.2011), privo appunto di redditi dichiarati, va richiamata la presunzione di cui all'art. 26 del decreto 159/2011 secondo cui: *”si presumono fittizi, fino a prova contraria, i trasferimenti o le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti al proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente...”*

Nessuna prova contraria è stata fornita sul punto dall'interessato.

Può infine ritenersi provata anche la sproporzione tra il valore di ogni singolo bene rientrante nel patrimonio ed il reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito ovvero l'attività economica esercitata dal proposto (il quale non ha fornito alcuna prova in ordine alla legittima provenienza dei beni, pur essendone onerato).

Infatti il PROPOSTO ha percepito redditi lordi da lavoro dipendente, nell'anno 2005 pari ad euro 22.562,00, nell'anno 2006 pari ad euro 15.789,00, nell'anno 2007 pari ad euro 16.143,00, nell'anno 2008 pari ad euro 16.716,00, nell'anno 2009 pari ad euro 21.709,00, nell'anno 2010 pari ad euro 15.049,00.

La coniuge TIZIA ha percepito redditi lordi pari ad euro 12.735,00 per il 2005, euro 12.743,00 per il 2006, euro 16.564,00 per il 2007, euro 4.928,00 per il 2008, euro 8.813,00 per il 2009, euro 12.792,00 per il 2010.

Il figlio del PROPOSTO, come già detto, non risulta aver mai presentato dichiarazione dei redditi.

Per contro, la SOCIETA' 5 s.r.l. risulta proprietaria di 60 immobili, tutti realizzati o acquistati dal 2008 in poi, il cui valore appare del tutto incompatibile con i redditi dichiarati dal PROPOSTO e dalla coniuge (oltre che dai PRIMO E SECONDO TERZI INTESTATARI, mai superiori ad euro 21.000,00 l'anno nel periodo dal 2006 al 2010, come da informativa G.d.F. del 28.5.2012).

Infatti, all'epoca in cui la società venne costituita, il reddito del PROPOSTO ascendeva ad appena euro 16.716,00 e quello della coniuge ad euro 4.928,00, appena sufficienti per il sostentamento del nucleo familiare e certamente non adeguati per intraprendere l'attività di “compravendita immobiliare di beni propri” di cui all'oggetto sociale.

La difesa del proposto ha eccepito che l'acquisto degli immobili da parte della SOCIETA' 5 s.r.l. sarebbe stato finanziato mediante mutuo ipotecario di euro 500.000,00 concesso in data 18.7.2006 (in atti), mediante apertura di credito di euro 380.000,00 e di euro 1300,00 (13.11.2008 e 31.3.2009), nonché mediante mutuo ipotecario di euro 1.920,000 (1.7.2010, in atti).

La documentazione fornita, tuttavia, non consente di ritenere superato il profilo della sproporzione dei redditi accertati in capo al PROPOSTO e agli amministratori della società rispetto all'onere derivante dalle suddette esposizioni debitorie con gli istituti di credito, tutte assunte nel periodo di riferimento; né peraltro è emerso il dato relativo all'effettivo reddito d'impresa, (anche eventualmente non dichiarato), per dimostrare la provenienza lecita delle somme impegnate per il pagamento delle rate di mutuo (è stato infatti soltanto ricostruito induttivamente, dalla G.d.F., il volume di affari della società).

Appaiono quindi sussistere i presupposti per l'adozione del provvedimento di sequestro, come richiesto, ai sensi dell'art. 20 Dlgo 159/2011, con riserva di eventuale confisca dei beni stessi nei termini previsti dall'art. 24 del citato decreto.

L'applicazione della misura di prevenzione impone, altresì, il versamento di una cauzione la cui entità va rapportata al reale tenore di vita del proposto.

Pertanto, atteso che lo stesso risulta abitare, con la sua famiglia, in una villa composta da 12 vani di proprietà della SOCIETA' 5; che risulta utilizzare auto di grossa cilindrata (in occasione di controlli di p.g. effettuati in data 11.10.2009 e 13.4.2010, veniva infatti veniva fermato a bordo di un'Audi Q7); che nel 2010 il figlio convivente, privo di redditi, costituiva la società SOCIETA 8s.r.l. (nella quale versava il 95% del capitale sociale); che l'anno successivo acquistava un immobile del costo dichiarato di euro 230.00,00, che quindi il tenore di vita può essere considerato elevato, appare congrua la richiesta cauzione di euro centomila, come previsto dall'art. 31 del citato decreto, a garanzia delle prescrizioni poste ai sensi dell'art. 8 e ss Dlgo 159/2011, da versare a favore della Cassa delle ammende, individuando il termine ultimo per effettuare il versamento al 30.8.2012.

P.Q.M.

Visto l'art. 8 del D.lgvo 159/2011

APPLICA

a PROPOSTO, nato a , ivi residente, , **la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., per la durata di anni 3** e, per lo effetto, prescrive al predetto:

- di darsi alla ricerca di un lavoro entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, di fissare stabile dimora e farla conoscere all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza, con obbligo di non allontanarsene senza preventivo avviso alla stessa autorità,
- di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità;
- di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza;
- di non rincasare, la sera, più tardi delle ore 20.00 nel periodo autunnale ed invernale e più tardi delle ore 21.00 nel periodo primaverile ed estivo, di non uscire, la mattina, prima delle ore 7.00, senza comprovata necessità e comunque senza averne dato tempestiva notizia all'autorità preposta alla sorveglianza,
- di non detenere o portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni, **con l'avviso che la violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale è sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 75 Dlgvo 159/2011 .**

Visto l'art.31 del Dlgvo 159/2011

DISPONE

Che PROPOSTO versi in favore della Cassa delle ammende la somma di **euro centomila**, a titolo di cauzione per il caso di violazione delle prescrizioni imposte, **con l'avviso che l'omesso versamento entro il termine del 30.8.2012 è sanzionato penalmente ai sensi dell'art.76 Dlgvo 159/2011.**

Visto l'art. 20 del Dlgvo 159/2011

ORDINA

Il sequestro dei seguenti beni:

A) nella titolarità di FIGLIO DEL PROPOSTO :

- A/1) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. A/2, classe 3, consistenza 5 vani;
- A/2) Piena proprietà di unità immobiliare sita ...*omissis*... Cat. C/6, classe 1, Consistenza 15 m².

B) nella titolarità di PRIMO TERZO INTESTATARIO e SECONDO TERZO INTESTATARIO⁷, totalità delle quote sociali (50%, pari ad euro 5.100,00 cadauno) e dei **beni aziendali e strumentali all'esercizio**



dell'impresa della SOCIETA' 5 S.r.l. (p.i. 00943790709), , compresi i seguenti beni immobili:

B/1) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. C/1, classe 2, consistenza 70 m²;

B/2) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. A/7, classe 3, consistenza 11,5 vani;

B/3) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. C/6, classe 2, consistenza 87 m²;

B/4) Piena proprietà di unità immobiliare sita ...*omissis*... Cat. C/2, classe 5, consistenza 48 m²;

B/5) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. C/1, classe 6, consistenza 256 m²;

B/6) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. C/1, classe 2, consistenza 84 m²;

B/7) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. A/3, classe 2, consistenza 3,5 vani;

B/8) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. A/3, classe 2, consistenza 3,5 vani;

B/9) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. A/3, classe 2, consistenza 3 vani;

B/10) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. C/2, classe 2, consistenza 65 m²;

B/11) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. C/2, classe 2, consistenza 53 m²;

B/12) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. C/2, classe 2, consistenza 65 m²;

B/13) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. C/2, classe 2, consistenza 65 m²;

B/14) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. A/3, classe 1, consistenza 5,5 vani;

B/15) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. D/1;

B/16) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. Area urbana;

B/17) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... qualità seminativo, classe 1, superficie (m²) are 07 ca 10;

B/18) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... qualità seminativo, classe 1, superficie (m²) are 21 ca 90;

B/19) Piena proprietà di unità immobiliare sita ...*omissis*..., qualità seminativo, classe 1, superficie (m²) are 20 ca 50;

B/20) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... qualità vigneto, classe 1, superficie (m²) are 31 ca 20;

B/21) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... qualità seminativo, classe 1, superficie (m²) are 09 ca 20;

B/22) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... qualità vigneto, classe 1, superficie (m²) are 05 ca 60;

B/23) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... qualità bosco alto, classe 1, superficie (m²) are 02 ca 50;

B/24) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... qualità vigneto, classe 1, superficie (m²) are 03 ca 70;

B/25) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... qualità canneto, classe U, superficie (m²) are 01 ca 60;

B/26) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... qualità seminativo, classe 2, superficie (m²) are 09 ca 50;

B/27) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... qualità canneto, classe U, superficie (m²) are 03 ca 00;

B/28) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... qualità seminativo, classe 2, superficie (m²) are 08 ca 10;

B/29) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... qualità pascolo, classe 2, superficie (m²) are 01 ca 10;

B/30) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... qualità seminativo arboreo, classe 3, superficie (m²) are 59 ca 30;

B/31) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... qualità seminativo, classe 3, superficie (m²) are 04 ca 50;

B/32) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... qualità seminativo arboreo, classe 3, superficie (m²) are 44 ca 10;

B/33) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... qualità seminativo arboreo, classe 3, superficie (m²) are 01 ca 00;

B/34) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... qualità seminativo arboreo, classe 3, superficie (m²) are 02 ca 00;

B/35) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... qualità seminativo, classe 1, superficie (m²) are 00 ca 01;

B/36) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... qualità seminativo arboreo, classe 3, superficie (m²) are 09 ca 05 B/37)

Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... qualità seminativo, classe 3, superficie (m²) are 32 ca 50;

B/37) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... qualità vigneto, classe 1, superficie (m²) are 19 ca 99;

B/38) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. C/2, classe 1, consistenza 41 m²;

B/39) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. A/6, classe 1, consistenza 1,5 vani;

B/40) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. C/6, classe 1, consistenza 11 m²;

B/41) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. A/5, classe 2, consistenza 3 vani;

B/42) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... qualità seminativo arboreo, classe 3, superficie (m²) are 00 ca 60;

B/43) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. A/3, classe 2, consistenza 4 vani;

B/44) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. C/6, classe 1, consistenza 13 m²;

B/45) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. C/2, classe 1, consistenza 12 m²;

B/46) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. C/2, classe 1, consistenza 12 m²;

B/47) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. C/6, classe 2, consistenza 25 m²;

B/48) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. A/3, classe 2, consistenza 2,5 vani;

B/49) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... qualità porzione rurale FP, superficie (m²) are 00 ca 00;

B/50) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. A/3, classe 3, consistenza 7 vani;

B/51) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. A/3, classe 3, consistenza 6,5 vani;

B/52) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. D/8;

B/53) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... qualità vigneto, classe 1, superficie (m²) are 01 ca 80;

B/54) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... qualità seminativo irrigabile, classe U, superficie (m²) are 10 ca 10, deduzione A1;

B/55) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... qualità seminativo irrigabile, classe U, superficie (m²) are 01 ca 80, deduzione A1;

B/56) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... qualità seminativo irrigabile arboreo, classe U, superficie (m²) are 00 ca 85, deduzione A1;

B/57) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... qualità seminativo irrigabile, classe U, superficie (m²) are 03 ca 30, deduzione A1;

B/58) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... qualità seminativo irrigabile arboreo, classe U, superficie (m²) are 01 ca 90, deduzione A1;

B/59) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... qualità seminativo, classe 2, superficie (m²) are 15 ca 60;

B/60) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... qualità seminativo arboreo, classe 1, superficie (m²) are 08 ca 80;

B/61) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... qualità seminativo arboreo, classe 2, superficie (m²) are 10 ca 90.

Del solo saldo di conto corrente:

B/62) Banca delle Marche s.p.a., filiale di Lanciano (CH) Conto corrente nr. Zxxx intestato alla **SOCIETA' 5 S.r.l.**

C) Nella titolarità di PRIMO TERZO INTESTATARIO e 3 TERZO INTESTATARIO 83, totalità delle quote sociali (proprietari rispettivamente delle quote sociali pari ad euro 9.800,00 di cui versati euro 2.450,00 e pari ad euro 200,00 di cui versati euro 50,00) **e dei beni aziendali e strumentali all'esercizio dell'impresa della società SOCIETA 6 S.r.l.**

(02237550690), con sede legale in ...*omissis*..., **compresi i seguenti beni immobili:**

C/1 Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. area urbana, consistenza 920 m²;

C/2 Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. in corso di costruzione;

C/3) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. in corso di costruzione;

C/4) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. in corso di costruzione;

C/5) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. in corso di costruzione;

C/6) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. in corso di costruzione;

C/7) Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. in corso di costruzione;

C/8) Piena proprietà di unità immobiliare sita ...*omissis*... qualità area rurale, superficie (m²) are 00 ca 43;

C/9 Piena proprietà di unità immobiliare sita in ...*omissis*... Cat. D/1.

D) Nella titolarità di SOCIETA 6 S.r.l. (p.i.02237550690), con sede legale in ...*omissis*... nella titolarità di PRIMO TERZO INTESTATARIO 3 TERZO INTESTATARIO 3, totalità delle quote sociali (proprietari rispettivamente delle quote sociali pari ad euro 9.000,00 e pari ad euro 1000,00) e dei beni aziendali e strumentali all'esercizio dell'impresa della società SOCIETA 7 S.r.l. (p.i. zzzzz), con sede in ...*omissis*..., compresi i seguenti beni mobili registrarli:

D/1) Autocarro/Trasporto Merci Ford WAG J3S Courier 1.8 TDI VAN targato YYYYYY, data intestazione 15.07.2009, data immatricolazione 28.12.2001;

D/2 Autocarro/Trasporto Merci Ford Transit targato YYYYY, data intestazione 15.07.2009, data immatricolazione 12.06.2001;

D/3) Autovettura Ford Escort 1.8 TD targata YYYYY, data intestazione 15.07.2009, data immatricolazione 11.03.1999;



D/4) Autocarro/Trasporto Merci Volvo FM FH 6X2 targato YYYY, data intestazione 10.09.2010, data immatricolazione 11.06.2010;

D/5) Autovettura Audi A6 3.0 V6 TDI targata YYYY, data intestazione 14.02.2011, data immatricolazione 14.07.2006;

D/6) Autocarro/Trasporto Merci Cassone ribaltabile Fiat 190 F 35, targato YYYY, data intestazione 24.03.2011, data immatricolazione 18.06.1980;

D/7) Autovettura Fiat Punto 1.3 MJT targata YYYY, data intestazione 07.10.2008, data immatricolazione 05.11.2007;

D/8) Autocarro/Trasporto Merci Cassone ribaltabile Fiat 330 35P targato YYYY, data intestazione 23.02.2009, data immatricolazione 23.12.1983;

D/9) Autocarro/Trasporto Merci Furgone Fiat 115 targato YYYY, data intestazione 16.03.2011, data immatricolazione 29.01.1991;

D/10) Autocarro/Trasporto Merci Iveco 35/E4 targato YYYY, data intestazione 07.09.2011, data immatricolazione 29.08.2006;

D/11) Autocarro/Trasporto Merci Iveco C35 targato YYYY, data intestazione 07.10.2011, data immatricolazione 03.10.2011.

Nonché il saldo del conto corrente:

D/12) Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a., agenzia di Piane d'Archi(CH) conto corrente nr. Zxzxz intestato alla SOCIETA 7 S.r.l., avente alla data del 27.04.2012 un saldo positivo di € 1.088,38, radicato presso la filiale di Piane D'Archi (CH);

E) Nella titolarità di FIGLIO DEL PROPOSTO, SOCIETA 6 S.r.l. (p totalità delle quote sociali (proprietari rispettivamente delle quote sociali pari ad euro 9.500,00 di cui versati euro 2.375,00 e pari ad euro 500,00 di cui versati euro 125,00) e dei beni aziendali e strumentali all'esercizio dell'impresa della società **SOCIETA 8S.r.l.** (p.i. zxzxzx), **compresi i seguenti beni mobili registrati:**

E/1) Autocarro/Trasporto Merci Iveco Fiat ML 75 E targato YYYY, data intestazione 27.03.2012, data immatricolazione 26.05.2011.

Visto l'art. 21 del Dlgvo 159/2011,

D I S P O N E

che il sequestro sia eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 e succ. mod. e che l'Ufficiale giudiziario, eseguite le



formalità ivi previste, proceda all'apprensione materiale dei beni e all'immediata immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, con l'assistenza obbligatoria della Guardia di Finanza, Nucleo di polizia tributaria di Chieti;

I N G I U N G E

al proposto,

ai terzi intestatari:

- **PRIMO TERZO INTESTATARIO,**
- **SECONDO TERZO INTESTATARIO,**
- **3 TERZO INTESTATARIO,**
- **Legale rappresentante della SOCIETA 6 S.r.l.;**
- **FIGLIO DEL PROPOSTO;**

ai legali rappresentanti:

- della **BANCA DELLE MARCHE S.p.A.** filiale di Lanciano (CH), con riferimento al conto corrente nr. Zxxzxx intestato alla SOCIETA' 5 S.r.l.;

- della **CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI S.p.A.**, agenzia di Piane d'Archi(CH) con riferimento al conto corrente nr. Zxxzxx intestato alla SOCIETA 7 S.r.l.,

- di astenersi dal compimento, senza autorizzazione del Giudice Delegato, di qualunque atto diretto a sottrarre, in tutto o in parte, i suindicati beni al sequestro disposto col presente decreto;

visto l'art. 35 Dlgo 159/2011

N O M I N A

- **Giudice delegato** alla procedura la dott.ssa Isabella Maria Allieri
- **Amministratore giudiziario** dei beni sequestrati il dott.

visto l'art. 36 Dlgo 159/2011

D I S P O N E



- che l'amministratore giudiziario presenti, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati, al Giudice delegato e al Pubblico Ministero, recante i contenuti di cui alla norma citata.

DELEGA

Il PM proponente per le prime attività esecutive e per la comunicazione all'Amministratore Giudiziario e ai terzi ingiunti.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento all'interessato, al suo difensore, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al Procuratore della Repubblica di Lanciano e Chieti, al Questore di Lanciano.

Chieti, lì 12 luglio 2012.